

Emanato con D.R. n. 5487 del 31.12.2025

Pubblicato in albo informatico il 31.12.2025 – in vigore dal 15.01.2026

Modificato con D.R. 799 del 19.02.2026

Pubblicato in albo informatico il 20.02.2026 – in vigore dal 7.03.2026

A cura dell'Area Didattica – Settore master, TFA ed esami di stato



AREA DIDATTICA, SERVIZI AGLI STUDENTI, ORIENTAMENTO E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

CAPO II - CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Articolo 3 - Titoli di master

Articolo 4 - Durata dei corsi di master di primo e secondo livello

CAPO III – ORGANI DEI MASTER UNIVERSITARI

Articolo 5 - Organi dei master universitari

Articolo 6 - Responsabilità e competenze degli organi dei master universitari

CAPO IV – RESPONSABILITÀ E COMPETENZE DELLA STRUTTURA DI AFFERENZA E DEGLI UFFICI DI RIFERIMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE

Articolo 7 - Responsabilità e competenze della struttura di afferenza

Articolo 8 - Responsabilità e competenze degli uffici di riferimento della direzione generale

CAPO V – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Articolo 9 - Istituzione e attivazione dei master

Articolo 10 - Proposta di istituzione e prima attivazione di un master

Articolo 11 - Proposta di attivazioni successive alla prima (rinnovo)

Articolo 12 - Requisiti di ammissione ai master

Articolo 13 - Crediti formativi

Articolo 14 - Riconoscimento dei crediti

Articolo 15 - Tutor

CAPO VI – CARRIERA DELLO STUDENTE

Articolo 16 - Iscrizione e contribuzione studentesca

Articolo 17 - Iscrizione in sovrannumero per il personale dell'ateneo

Articolo 18 - Uditori

Articolo 19 - Verifiche di profitto ed eventuale prova finale

Articolo 20 - Rilascio del diploma di master universitario

Articolo 21 - Sospensione degli obblighi di frequenza

Articolo 22 - Rinuncia agli studi

Articolo 23 - Decadenza

CAPO VII – CORSI EROGATI A DISTANZA

Articolo 24 - Ambito di applicazione

Articolo 25 - Definizioni

Articolo 26 - Condizioni per l'istituzione

Articolo 27 - Modalità di realizzazione della didattica e della prova finale

CAPO VIII – GESTIONE ECONOMICA DEI CORSI

Articolo 28 - Master istituzionali

Articolo 29 - Master organizzati in conto terzi

Articolo 30 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'istituzione, l'attivazione e la gestione dei corsi previsti dall'art. 3, comma 9 e 10, del D.M. 2 ottobre 2004 n. 270 e successive modificazioni e integrazioni, al termine dei quali viene rilasciato il titolo di master universitario di primo o di secondo livello.
2. La denominazione *master universitario* si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
 - a) master universitario (di seguito denominato master): un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, organizzato ai sensi dall'art. 3, comma 9 e 10, del D.M. 2 ottobre 2004 n.270, successivo al conseguimento della laurea (master universitario di primo livello), o della laurea magistrale (master universitario di

secondo livello), o di altro titolo conseguito all'estero equipollente a un valido titolo italiano o riconosciuto equivalente e valido per l'accesso, finalizzato all'acquisizione di particolari competenze, anche di carattere intersettoriale o metodologico-applicato in determinati settori scientifici, tecnici e professionali;

- b) master istituzionali: corsi istituiti per rispondere a specifiche esigenze formative anche rilevate attraverso la consultazione delle parti interessate o in risposta a bandi per finanziamenti pubblici o privati. Le quote di iscrizione sono generalmente a carico dei/delle partecipanti. Può essere previsto il finanziamento anche parziale del corso o delle quote di iscrizione da parte di terzi e l'erogazione di borse di studio a coloro che siano stati ammessi al master;
- c) master organizzati per conto terzi: master organizzati per conto di enti o di organizzazioni pubblici o privati, nazionali o stranieri, che si siano rivolti all'università per la realizzazione di un corso formativo nel loro prevalente interesse e da loro finanziato con il pagamento dei costi del master per almeno il numero minimo di iscritti necessario all'erogazione del master stesso. Il bando può prevedere un numero di posti destinati a candidati esterni all'Ente richiedente purché inferiore al numero minimo di cui al precedente capoverso. Costoro saranno tenuti al pagamento del contributo universitario, dei bolli e della quota di iscrizione secondo le modalità indicate nel bando;
- d) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un master, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- e) attività formativa: ogni attività organizzata all'interno di un master al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi;
- f) credito formativo universitario (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di ateneo; 1 CFU è assunto pari a 25 ore;
- g) docenti del master: docenti e personale tecnico amministrativo dell'ateneo, docenti di altri atenei nazionali o esteri, nonché esperti esterni e professionisti, che svolgono attività formative;
- h) istituzione del master: si realizza con la delibera di approvazione del progetto da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

- i) attivazione del master: si realizza con l’emanazione del bando di selezione per l’ammissione al corso;
- j) erogazione del master: l’effettivo svolgimento delle attività didattiche del master;
- k) diploma congiunto: il diploma unico rilasciato congiuntamente dagli atenei italiani o stranieri che, sulla base di apposite convenzioni, concorrono all’istituzione del corso;
- l) diploma doppio o multiplo: il diploma rilasciato singolarmente, sulla base di apposite convenzioni, da ciascuna delle università italiane o straniere che concorrono all’istituzione del corso;
- m) uditore: un partecipante ammesso a frequentare il master, privo dei titoli di accesso previsti;
- n) università o ateneo: l’università degli Studi di Genova;
- o) anno accademico: l’anno accademico di inizio delle attività didattiche.

CAPO II – CORSI PER MASTER UNIVERSITARI

Articolo 3 - Titoli di master

1. L’università rilascia i seguenti titoli:
 - diploma di master universitario di primo livello;
 - diploma di master universitario di secondo livello;
2. Sulla base di specifiche convenzioni, l’università rilascia i diplomi dei master eventualmente istituiti d’intesa con altri atenei italiani o stranieri.
3. Ai fini del rilascio del *diploma supplement*, il verbale della valutazione finale deve contenere per ciascuno studente le principali indicazioni riguardanti il *curriculum* specifico seguito dallo studente stesso per conseguire il titolo.
4. Il *diploma supplement* può altresì attestare che il diploma di master di II livello presuppone il completamento di un ciclo di studi corrispondenti a una laurea magistrale.

Articolo 4 – Durata dei corsi di master di primo e secondo livello

1. I corsi hanno durata compatibile con l’acquisizione di almeno 60 CFU. Questa può essere compresa tra i 9 e i 24 mesi.

CAPO III – ORGANI DEI MASTER UNIVERSITARI

Articolo 5 - Organi dei master universitari

1. Sono organi del master: il direttore e il comitato di gestione.
2. Il direttore è un docente in servizio dell'ateneo. La carica di direttore non può essere ricoperta da docenti che abbiano richiesto la riduzione del carico didattico.
3. La funzione di direttore può essere esercitata anche da un ricercatore a tempo determinato purché mantenga il suo ruolo per tutta la durata del master.
4. Il comitato di gestione è composto da almeno tre membri ed è presieduto dal direttore. La maggioranza dei membri del comitato deve essere costituita da docenti in servizio dell'ateneo. Possono far parte del comitato docenti in servizio presso altri atenei, anche esteri, ed esperti esterni. Il direttore e il comitato di gestione sono designati dal consiglio della struttura cui afferisce il master nella seduta di approvazione della proposta di istituzione.
5. Il comitato di gestione può essere integrato con un rappresentante della struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile e da esperti e rappresentanti di soggetti *partner* dell'iniziativa; questi soggetti non hanno diritto di voto. Nelle votazioni del comitato, in caso di parità di voti, prevale il voto del direttore.
6. Il direttore può nominare, fra i membri del comitato di gestione, un vicedirettore con funzioni di supporto nell'organizzazione delle attività del corso.

Articolo 6 – Responsabilità e competenze degli organi dei master universitari

1. Responsabile del corso è il direttore, che opera con il supporto del comitato di gestione.
2. Competono al direttore:
 - a) il coordinamento delle attività didattiche e formative, compresa la verifica dell'attività di registrazione degli esiti degli esami da parte dei docenti del corso;
 - b) la gestione del bilancio del corso del quale ha la responsabilità economica; tale responsabilità non è delegabile;
3. Al termine dell'erogazione del master, il direttore redige una relazione in forma sintetica sulle attività svolte, sui risultati delle valutazioni della qualità da parte degli studenti iscritti, sui risultati raggiunti, unitamente a un rendiconto economico. Tale relazione, previa approvazione

del comitato e del consiglio della struttura interessata, viene trasmessa al rettore per il tramite degli uffici competenti della direzione generale. La relazione contiene altresì un'analisi degli esiti della somministrazione di questionari di valutazione della didattica secondo le modalità previste dal Presidio della Qualità di ateneo.

4. Al comitato di gestione, oltre alle funzioni di supporto al direttore sopra esposte, spetta la responsabilità scientifica del corso, la nomina delle commissioni di esame, il riconoscimento di crediti precedentemente acquisiti.

CAPO IV – RESPONSABILITÀ E COMPETENZE DELLA STRUTTURA DI AFFERENZA E DEGLI UFFICI DI RIFERIMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE

Articolo 7 – Responsabilità e competenze della struttura di afferenza

1. Un master è affidato alla responsabilità della struttura alla quale afferisce. I master rientrano tra le attività ordinarie dei dipartimenti o delle altre strutture di afferenza, che devono conseguentemente sovrintendere al loro buon esito, raccordandolo con le attività complessive che fanno loro capo. La docenza nei master da parte di docenti dell'università è riconosciuta ai fini dell'assolvimento degli obblighi didattici nella misura massima prevista dal regolamento di ateneo in materia.
2. Al dipartimento o alla struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria spettano, su proposta del direttore del master:
 - a) la programmazione operativa;
 - b) l'organizzazione del master;
 - c) l'individuazione dei *tutor* di cui al successivo art. 15;
 - d) la stipulazione delle convenzioni con altre università o enti che partecipano al master che non sia riservata al magnifico rettore;
 - e) la stipulazione e attivazione delle convenzioni di tirocinio e la gestione dei tirocini stessi;
 - f) il coordinamento delle attività di tirocinio;
 - g) l'attribuzione dei compiti di docenza a docenti del Dipartimento e a docenti esterni;
 - h) la gestione delle autorizzazioni per incarichi di docenza di personale afferente ad altri atenei;
 - i) l'inserimento dell'offerta formativa del master nei servizi applicativi dell'ateneo;
 - j) l'approvazione della relazione finale e del rendiconto di cui all'art.6 c.3.

Articolo 8 – Responsabilità e competenze degli uffici di riferimento della direzione generale

1. Agli uffici della direzione generale come individuati dall'atto di organizzazione amministrativa e tecnica compete:
 - a) il supporto nella fase di progettazione di un master ai docenti proponenti, compresa l'assistenza nella predisposizione delle pratiche in vista della loro presentazione al consiglio del dipartimento e al consiglio di scuola, se richiesti;
 - b) la predisposizione delle pratiche per gli organi di governo finalizzate all'istituzione e all'attivazione del master, tenuto conto delle indicazioni degli organi accademici che hanno preventivamente approvato la proposta (consiglio di dipartimento, consiglio di scuola);
 - c) la predisposizione e la pubblicazione del bando di ammissione, tenuto conto delle indicazioni fornite dal direttore del master;
 - d) la gestione delle carriere degli studenti del corso di Master universitario, dall'iscrizione al rilascio del titolo.

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Articolo 9 - Istituzione e attivazione dei master

1. L'istituzione di un master è approvata dal senato accademico su proposta della scuola di afferenza su iniziativa dei dipartimenti interessati. L'istituzione di un master può essere proposta anche da strutture a cui la normativa di ateneo ne attribuisca la competenza.
2. Un master istituito dal senato accademico in conformità al comma 1 è approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico, con particolare riferimento alla fattibilità economico-finanziaria, alla congruità dei costi, dei compensi e alla quantificazione della quota di iscrizione.
3. Il master è attivato con il provvedimento rettorale di emanazione del bando; in tale atto, oltre agli elementi previsti nella proposta, sono altresì indicati i requisiti per l'accesso, il numero di posti disponibili, le modalità di selezione, l'eventuale presenza di borse di studio e ogni altro dato ritenuto utile dal direttore del master.

4. Il decreto è pubblicato nell'albo e nel sito internet dell'ateneo, nonché nell'albo della struttura cui è affidata la gestione del corso.
5. Fra la data di approvazione del master da parte del consiglio di amministrazione e l'avvio delle attività del corso non possono trascorrere più di 12 mesi.

Articolo 10 - Proposta di istituzione e prima attivazione di un master

1. La proposta di istituzione e prima attivazione deve indicare:
 - a) la denominazione completa del corso in italiano, in inglese o in altra lingua indicata;
 - b) la durata del corso e il numero dei CFU erogati;
 - c) la lingua o le lingue di erogazione del corso;
 - d) la sede del corso;
 - e) il direttore e il comitato di gestione;
 - f) gli eventuali enti coinvolti, i tempi e le modalità del loro coinvolgimento;
 - g) le eventuali convenzioni con enti esterni;
 - h) una sintesi della eventuale consultazione con le parti interessate;
 - i) gli obiettivi formativi del corso;
 - j) il profilo e gli sbocchi occupazionali e professionali previsti;
 - k) il quadro generale delle attività formative, con l'indicazione della modalità di erogazione, dell'eventuale articolazione in moduli, dei settori scientifico disciplinari (SSD) di riferimento, delle ore e dei CFU corrispondenti, delle modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie;
 - l) le eventuali denominazioni delle attività formative in lingua inglese o in altra lingua indicata ed ogni altra informazione necessaria per il rilascio del *diploma supplement*;
 - m) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, se prevista, o dei criteri per la valutazione finale;
 - n) una descrizione dei sistemi di monitoraggio e valutazione della qualità che verranno impiegati;
 - o) il numero massimo di posti disponibili e il numero minimo di iscritti per attivare il corso;
 - p) il referente amministrativo che curerà le procedure amministrative e contabili inerenti il master;

- q) eventuali altri soggetti coinvolti nella gestione organizzativa del master e le modalità del loro coinvolgimento;
- r) i titoli e i requisiti di accesso;
- s) la definizione, anche in forma sintetica, dei criteri di selezione dei candidati;
- t) l'ammontare degli importi della quota di iscrizione;
- u) eventuali agevolazioni e/o borse di studio e criteri di assegnazione;
- v) l'eventuale previsione della partecipazione di uditori con l'indicazione delle attività formative che gli stessi potranno frequentare e dell'ammontare dell'eventuale contributo a loro carico;
- w) la delibera delle strutture coinvolte;
- x) il piano finanziario, recante l'indicazione delle fonti di finanziamento, degli importi del contributo universitario e delle quote di iscrizione richieste agli studenti e agli uditori e i costi suddivisi per tipo. I proventi devono assicurare la copertura di tutti i costi di progettazione ed erogazione del master, senza oneri aggiuntivi a carico delle strutture e dell'ateneo. Al finanziamento di un master possono concorrere gli avanzi delle gestioni precedenti del master stesso o di altri master o di corsi di perfezionamento, facenti capo al Dipartimento o alla struttura proponente;

2. Le delibere di istituzione del master da parte degli organi di governo dell'ateneo autorizzano il direttore del dipartimento alla sottoscrizione delle convenzioni di cui alla lettera g). Il direttore potrà sottoscrivere convenzioni in via preventiva, qualora queste siano ritenute necessarie al progetto di master in via di istituzione. In tale caso, la validità e l'efficacia delle convenzioni sarà subordinata all'istituzione e all'attivazione del master.

Articolo 11 – Proposte di attivazione di edizioni successive alla prima (rinnovo)

1. Le strutture possono proporre al rettore l'attivazione di edizioni successive alla prima.
2. Se i tempi di attivazione (pubblicazione bando e attività d'aula) della nuova edizione lo rendono necessario, la richiesta può essere presentata a erogazione della precedente edizione del master non ancora conclusa, fermo restando il fatto che l'anno accademico di riferimento (di cui all'art.2 comma 1 lettera o) delle due edizioni deve essere diverso. In questo caso, la richiesta sarà accompagnata da una relazione intermedia sulle attività effettivamente svolte. La relazione intermedia dovrà attestare la conseguita autosufficienza economica dell'edizione in corso e dovrà essere integrata dalla relazione finale al termine dell'edizione.

Qualora un master abbia durata superiore a dodici mesi, la nuova edizione può iniziare le attività didattiche anche in contemporanea con le attività didattiche della precedente edizione non ancora conclusa.

3. Nel caso di cui al comma precedente, la struttura di afferenza deve garantire l'autonomia didattica, gestionale e finanziaria di ciascuna edizione.
4. Nel caso in cui la proposta di una nuova edizione comporti la modifica di uno o più degli elementi indicati nell'art. 10 la stessa sarà sottoposta all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione per quanto di rispettiva competenza.
5. La sottoposizione al senato accademico e al consiglio di amministrazione non è richiesta nel caso in cui le modifiche attengano alle lettere:
 - a) qualora si tratti di aggiungere alle denominazioni italiana e inglese già presenti la denominazione in altra lingua;
 - b) qualora non incidano sulla sostenibilità economico-finanziaria del master e sul piano didattico, fatto salvo quanto previsto per la lettera k)
 - c) ;
 - d) nel caso in cui il mutamento di sede avvenga tra poli didattici dell'università;
 - e) ;
 - f) qualora si tratti di modifiche che non attengono all'istituzione o al finanziamento del master;
 - g) qualora si tratti di modifiche che non incidono in modo sostanziale sull'offerta formativa, il finanziamento del master e la sua sostenibilità economico-finanziaria;
 - h) ;
 - j) ;
 - k) qualora si tratti di aggiungere, sostituire, eliminare singole attività formative o mutarne la modalità di erogazione, e la modifica interessi un numero di CFU non superiore a 6;
 - l) ;
 - n) ;
 - o) qualora la modifica rimanga nei limiti del 10% in aumento o in diminuzione e non incida sulla sostenibilità economico-finanziaria del master;
 - p) ;
 - s) ;

t) qualora la variazione non superi il 5% in aumento o in diminuzione e sia necessaria sulla base di considerazioni finanziarie;

u) qualora le variazioni siano rese necessarie da considerazioni finanziarie;

v) ;

e a rimodulazioni non sostanziali del piano finanziario di cui alla lettera x.

6. Non può essere attivata l'edizione di un master che per due cicli accademici consecutivi non sia stato erogato e l'istituzione stessa del master è revocata.

Articolo 12 - Requisiti di ammissione ai master

1. Ai fini dell'ammissione ai master universitari costituiscono requisito minimo:

a) per i Master di I livello, la laurea triennale conseguita secondo i Decreti Ministeriale n. 509/1999 e n. 270/2004 o titolo equivalente;

b) per i Master di II livello, la laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al Decreto Ministeriale n. 509/1999, la laurea specialistica conseguita secondo il Decreto Ministeriale n. 509/1999 e la laurea magistrale conseguita secondo il Decreto Ministeriale n. 270/2004 o titolo equivalente;

2. Nel caso di studenti con titolo estero, fatta salva l'equipollenza del titolo o equivalenze previste da normativa vigente in Italia o nel paese di rilascio del titolo stesso, il comitato di gestione accerta l'idoneità del titolo ai soli fini dell'ammissione al master e ne dà atto in apposito verbale.

3. Possono iscriversi ai master universitari gli studenti laureandi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti comunque conseguito all'atto del perfezionamento dell'iscrizione.

4. Nei limiti della normativa vigente è ammessa la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio, che portano al rilascio di un titolo accademico, anche di altre università.

Articolo 13 – Crediti formativi

1. L'attività didattica, di livello adeguato al grado di formazione che si intende perseguire, può includere attività pratiche, esperienze di rilievo, *stage*, tirocini, ecc., funzionali, per durata e per modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del corso.

2. Alle attività formative che attribuiscono CFU deve corrispondere un numero intero di crediti.

Articolo 14 - Riconoscimento dei crediti

1. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del master, con corrispondente riduzione del carico formativo, le attività eventualmente svolte nell'ambito dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale organizzati dall'università, nonché ulteriori crediti derivanti da altre attività purché coerenti con gli obiettivi formativi del corso e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il Comitato di gestione verifica la congruità, determina la misura dei crediti riconoscibili e gli effetti del riconoscimento sul percorso formativo dello studente, dandone atto in apposito verbale.
3. Non è possibile il riconoscimento di CFU acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al master.
4. Le attività formative di cui si chiede il riconoscimento devono essere attestate nei modi previsti dalla legge.

Articolo 15 - Tutor

1. In base alla normativa vigente e mediante procedure di selezione pubblica possono essere individuati *tutor* per i corsi oggetto del presente regolamento, destinati a svolgere attività di supporto organizzativo, di sostegno alla didattica, ai docenti e agli studenti.
2. Ai *tutor* non possono essere attribuite attività di docenza.

CAPO VI – CARRIERA DELLO STUDENTE

Articolo 16 – Iscrizione e contribuzione studentesca

1. I soggetti che hanno superato la selezione devono iscriversi secondo le modalità previste dall'ateneo e indicate nel bando di selezione. Qualora le attività di segreteria del master siano attribuite ad altro Ateneo in virtù di un'apposita convenzione, l'iscrizione presso l'università avverrà tempestivamente sulla base della documentazione indicata nella convenzione stessa.
2. Agli iscritti al master viene richiesto il versamento del contributo universitario, della quota di iscrizione, oltre alle imposte di bollo previste e a eventuali altre somme indicate nel bando. Nel caso di master in convenzione con altro Ateneo che svolga funzione di segreteria, tale versamento sarà effettuato secondo quanto indicato nella convenzione.

3. L'ammontare del contributo universitario è stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.
4. Si applica il contributo universitario in vigore al momento di emanazione del bando.
5. L'ammontare della quota di iscrizione nella proposta di istituzione agli organi di governo è quantificato nella misura ritenuta atta a garantire la sostenibilità dei costi e degli oneri correlati all'erogazione del corso.
6. Le quote di iscrizione di cui al comma precedente anche se erogate da parte di altri soggetti e/o Enti esterni come borse di studio sono versate sul conto unico di ateneo.
7. Per i master, istituzionali o in conto terzi, sono trasferiti alla struttura di afferenza le somme versate dagli iscritti al netto della contribuzione universitaria, dell'imposta di bollo e della percentuale trattenuta dall'ateneo secondo la relativa disciplina.

Articolo 17 – Iscrizione in sovrannumero per il personale dell'ateneo

1. Al fine di consentirne l'aggiornamento continuo e permanente al personale dell'ateneo, è prevista la possibilità di iscrizione in sovrannumero, anche in qualità di uditor, nella misura del 10% del numero massimo degli iscrivibili. La richiesta di iscrizione deve essere autorizzata dal dirigente dell'area cui afferisce il dipendente. L'ufficio competente trasmette all'area competente per la gestione del personale l'elenco dei dipendenti che partecipano ai corsi.
2. La quota di iscrizione per il personale tecnico amministrativo dell'ateneo è pari al 50% della quota prevista. Nel caso in cui il personale tecnico amministrativo sia in possesso dei requisiti di ammissione al corso, una volta terminato il percorso, potrà ottenere il diploma relativo; in caso contrario, potrà ottenere un attestato di partecipazione

Articolo 18 - Uditori

1. Ove previsto può essere ammessa la frequenza al master in qualità di uditori sovrannumerari, per soggetti privi dei requisiti di accesso.
2. Il contributo di iscrizione per gli uditori è pari al 60% della quota di iscrizione prevista.
3. Gli uditori non possono essere conteggiati nel numero minimo previsto per l'attivazione del corso.
4. L'uditor non può in nessun caso essere ammesso a svolgere l'attività assistenziale su pazienti e a frequentare gli *stage*; spetta al comitato di gestione disciplinare le attività che possono essere frequentate e quelle dalle quali l'uditor va escluso.

5. Al termine del corso, l'uditor che abbia assolto il requisito minimo di frequenza potrà ottenere un attestato di partecipazione.

Articolo 19 – Verifiche di profitto ed eventuale prova finale

1. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle attività formative è subordinato a verifiche di accertamento delle competenze acquisite con una valutazione espressa in trentesimi ovvero con un giudizio (superato/non superato; esito positivo/negativo), secondo le modalità stabilite nel bando.
2. A conclusione delle attività didattiche il direttore del corso comunica all'ufficio competente della direzione generale le date degli appelli per il conseguimento del titolo, se previsti.
3. Il conseguimento del diploma di master universitario da parte di ciascun iscritto è subordinato all'accertamento delle competenze acquisite nel corso, secondo le modalità indicate nel bando (prova finale o altra modalità), con una valutazione finale espressa in centodecimi. Lo studente deve, inoltre, essere in regola con il versamento dei contributi di iscrizione e con il superamento delle prove intermedie.
4. Se il master prevede una specifica prova finale o una diversa modalità di valutazione conclusiva, la commissione è nominata dal comitato di gestione.
5. Per lo svolgimento della prova finale è prevista di norma una sessione unica di esame ed eventualmente una sola sessione straordinaria.
6. Lo studente ammesso alla prova finale presenta la relativa domanda attraverso i servizi *online* dell'ateneo.
7. Il diploma di master è conseguito entro 18 mesi dal termine delle attività didattiche. In caso di convenzioni con atenei stranieri che prevedano termini diversi, il precedente limite può essere esteso non oltre 36 mesi.
8. La prova finale, se prevista, si svolge in presenza.

Articolo 20 – Rilascio del diploma di master universitario

1. Agli iscritti che hanno ottenuto una positiva valutazione finale di cui al precedente art. 19, comma 3, è rilasciato un diploma di master universitario di primo o secondo livello.

2. Sul diploma rilasciato sono riportati i nomi del rettore, del direttore del master e del direttore generale, con la riproduzione delle relative firme.
3. Il verbale attestante il completamento delle attività formative del master è redatto dal direttore del master in conformità con il modello predisposto dall'ufficio competente della direzione generale e ha come contenuto minimo per ciascuno studente, l'elenco delle attività svolte con la suddivisione dei relativi crediti e l'indicazione degli SSD di riferimento degli stessi, il punteggio delle eventuali prove intermedie superate per ogni singolo modulo e il contenuto e il punteggio della prova finale, se prevista, secondo le modalità indicate nel bando.

Articolo 21 – Sospensione degli obblighi di frequenza

1. La sospensione degli obblighi di frequenza è consentita in caso di malattia, gravidanza, maternità/paternità o per altri rilevanti motivi che comportino l'assenza per un periodo superiore alla percentuale massima di assenza, sentito il direttore del master, previa presentazione dell'istanza al competente ufficio della direzione generale.
2. In questo caso, è possibile richiedere l'ammissione in sovrannumero all'edizione del corso dell'anno accademico immediatamente successivo, facendo salva la carriera. Nell'eventualità in cui il corso non venga attivato per l'anno accademico successivo, lo studente non ha diritto al rimborso degli importi della quota di iscrizione e della contribuzione studentesca eventualmente versati.

Articolo 22 – Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento alla carriera universitaria, presentando istanza. Lo studente rinunciatario non ha diritto al rimborso degli importi della quota di iscrizione e della contribuzione studentesca eventualmente versati. Permane inoltre l'obbligo del versamento di quanto ancora dovuto.

Articolo 23 – Decadenza

1. Lo studente che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti dal corso è dichiarato decaduto. In questo caso lo studente non ha diritto al rimborso degli importi della quota di iscrizione e della contribuzione studentesca eventualmente versati. Permane inoltre l'obbligo del versamento di quanto ancora dovuto.

2. Lo studente che, iscritto in sovrannumero ai sensi dell'art.21 c.2, nell'anno accademico immediatamente successivo, che non consegua il titolo entro l'ultima sessione dell'anno di iscrizione decade definitivamente ed irrevocabilmente.
3. È prevista la decadenza per gli studenti che non siano ammessi alla prova finale e che non conseguano il titolo all'interno delle sessioni previste.

CAPO VII – CORSI EROGATI A DISTANZA

Articolo 24 – Ambito di applicazione

1. Il presente titolo è destinato a disciplinare le attività dei corsi di master erogati a distanza (di seguito denominati "corsi a distanza"). Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applicano le norme riferite ai corsi di master erogati in modalità convenzionale.

Articolo 25 – Definizioni

1. Sono considerati master a distanza i corsi che prevedono – per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio – l'erogazione con modalità telematiche di una quota delle attività formative superiore a due terzi.
2. Per tali corsi, le attività didattiche a distanza sono caratterizzate da:
 - a. fruizione ed erogazione, attraverso la rete e le altre tecnologie, di materiali didattici (scritti, audiovisivi, multimediali, informatici) modularmente organizzati per l'apprendimento personalizzato o di gruppo;
 - b. sviluppo di azioni formative di guida, di consulenza critica, di supporto motivazionale allo studio, di coordinamento dei gruppi di lavoro attraverso l'interattività in rete (posta elettronica, chat, forum, video, blog, videoconferenze ecc.) con i docenti, con i *tutor* e con gli studenti;
 - c. monitoraggio continuo dell'attività di insegnamento-apprendimento lungo il percorso formativo;
 - d. controllo dei livelli di apprendimento durante lo sviluppo dei moduli formativi sia attraverso frequenti momenti di autovalutazione sia attraverso prove di valutazione in itinere e finali.

Articolo 26 – Condizioni per l'istituzione

1. I corsi di master a distanza possono essere istituiti a condizione che la struttura erogatrice del corso utilizzi una piattaforma tecnologica in grado di: a) erogare i contenuti attraverso materiali didattici modulari; b) gestire le attività sincrone e asincrone; c) facilitare l'interattività e il lavoro sia individuale che collaborativo; d) tracciare le attività di insegnamento/apprendimento lungo tutto il percorso formativo, secondo quanto previsto dalla Carta dei servizi della didattica a distanza e dell'infrastruttura tecnologica allegata al Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il progetto formativo deve prevedere l'utilizzo di *tutor* specializzati nella didattica a distanza in rete, il cui reclutamento è a carico della struttura proponente il master.

Articolo 27 – Modalità di realizzazione della didattica e della prova finale

1. Le modalità di realizzazione della didattica, il peso delle diverse attività in rete in termini di impegno orario medio e di crediti formativi dei corsi a distanza sono definite nel progetto di attivazione e nel bando.
2. La prova finale, se prevista, è di norma svolta in presenza. Se previsto dal bando, può essere svolta in modalità telematica in aderenza a quanto disposto dalla Carta dei servizi della didattica a distanza e dell'infrastruttura tecnologica.

CAPO VIII – GESTIONE ECONOMICA DEI CORSI

Articolo 28 – Master istituzionali

1. Ogni master è gestito dalla struttura responsabile separatamente al fine di garantire l'individuazione dei ricavi e dei costi correlati;
2. Per il conferimento degli incarichi di docenza e per il pagamento della docenza esterna e dei compiti didattici dei docenti dell'ateneo eccedenti quelli istituzionali si applica il Regolamento per lo svolgimento di attività didattica per il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento.
3. Per il riconoscimento delle complessive attività di coordinamento può essere destinata una percentuale, stabilita dagli organi di governo, sull'incassato al netto della contribuzione universitaria e dell'imposta di bollo versata.

4. La liquidazione delle somme riconosciute ai sensi del comma 3 è subordinata alla approvazione della relazione finale di cui all'articolo 6 comma 3.

Articolo 29 – Master organizzati in conto terzi

1. Per quanto riguarda la gestione economica dei master organizzati in conto terzi si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina dell'attività conto terzi.

Articolo 30 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo web dell'ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo di ateneo e si applica ai master istituiti e ai rinnovi di master attivati dopo tale data.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il testo emanato con D.R. n.551 del 10 febbraio 2015 esclusivamente per le parti relative alla disciplina dei corsi per master universitari di primo e secondo livello.